ResponsabilitÃ dellâ??avvocato: oneri probatori

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24007 del 6 settembre 2024, torna ad occuparsi di **responsabilitÃ professionale dellâ??avvocato**, precisando che: â??*qualora essa si sia tradotta nella impossibilitÃ per il cliente di intraprendere lâ??iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilitÃ del diritto del cliente al risarcimento del danno* ***Ã¨ necessario allâ??attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, lâ??iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del piÃ¹ probabile che non, ragionevoli probabilitÃ di accoglimento***â??.

Ed infatti non Ã¨ sufficiente, a fondare il diritto risarcitorio, evidentemente la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dellâ??azione giudiziaria, â??*lasciando ricadere sul professionista convenuto lâ??onere di provare che lâ??iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilitÃ di successo, traducendosi ciÃ² in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perchÃ©* ***lâ??onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilitÃ scatta soltanto se Ã¨ accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno***â??.

Il contenuto dellâ??onere probatorio in capo allâ??attore, in caso si alleghi la responsabilitÃ professionale dellâ??avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dellâ??avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dellâ??evento di danno e cioÃ¨ nel fornire elementi ai fini dellâ??esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre allâ??accertamento che fosse piÃ¹ probabile che non che, se lâ??avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano lâ??efficacia della sua attivitÃ professionale, con **buona probabilitÃ avrebbe ottenuto lâ??esito sperato in favore del cliente**. La Corte richiama sua precedente pronuncia con la quale aveva affermato che: â??*La responsabilitÃ dellâ??avvocato â?? nella specie per omessa proposizione di impugnazione â??*

non puÃ² affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dellâ??attivitÃ professionale, occorrendo verificare se lâ??evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla ***stregua di criteri probabilistici****, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone*â?• (cfr. Cass. Civ. n. 2638 del 2013:).

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
16 Set 2024